

**IMU E TRIBUTI LOCALI*****La TASI è pienamente deducibile in ragione del pagamento***di **Fabio Garrini**

Capita frequentemente che i colleghi si interroghino sulla possibilità di computare la deduzione riconosciuta all'IMU (nel 2014 pari al 20%) quando pagata in relazione ai fabbricati strumentali, tanto per le imprese che per i professionisti, in relazione alle altre imposte comunali. Il dubbio riguarda, in particolare, il trattamento della **TASI pagata nel corso del periodo d'imposta**.

**La deduzione IMU**

La deduzione IMU è stata introdotta nel 2013 nella misura del 30%, possibilità ridotta al 20% a decorrere dal 2014. Essa spetta tanto a favore dei contribuenti esercenti attività **d'impresa**, quanto a quelli che producono reddito di **lavoro autonomo**. Va però osservato che il concetto di strumentalità deve essere **declinato in ragione della specifica fattispecie reddituale**:

- per le imprese la richiesta della strumentalità deve esplicitata **escludendo** dalla deduzione l'imposta pagata in relazione ai **fabbricati merce** (anche se probabilmente l'impresa non avrà pagato nulla a tal fine, visto che il DL 102/13 ha introdotto l'esenzione per i fabbricati costruiti e non locati) e ai **fabbricati patrimonio** (ossia quelli abitativi tenuti a disposizione o locati), limitando il beneficio della deduzione del 20% ai soli fabbricati impiegati nell'attività (**strumentalità per destinazione**) o che presentano una categoria catastale non abitativa (**strumentalità per natura**);
- per i professionisti invece la deduzione risulta in ogni caso **negata** in relazione ai fabbricati utilizzati **promiscuamente** (abitazione che viene utilizzata anche per l'attività), mentre il **diritto alla deduzione** è assicurato solo all'immobile **destinato esclusivamente a studio professionale**.

Sul punto l'Agenzia ebbe modo di precisare come la deduzione possa essere computata solo sull'imposta di competenza dell'annualità 2013 e successive: quindi se dovesse essere pagata, anche nel 2014, un'IMU relativa al **2012** (ad esempio un ravvedimento operoso o un accertamento), la deduzione **non viene ammessa**, neppure in parte.

Va inoltre osservato che, se **nel 2014 fosse pagata una quota di IMU 2013**, la deduzione comunque avverrebbe nel limite del **20%**, proprio perché la deduzione può essere computata per **cassa nel 2014** e nel 2014 la misura della deduzione risulta appunto ridotta al 20%.

**Deduzione della TASI**

Un dubbio che molti colleghi pongono è quello legato al **diritto di computare in deduzione la TASI** pagata nel periodo d'imposta, posto che si tratta di un tributo che presenta una base imponibile molto simile all'IMU. Sul punto va però osservato come **non si ravvisa alcuna limitazione alla deduzione per la TASI**. Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale, per cui ai fini dell'imposta sui servizi si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte:

- vale il **principio di derivazione**, quindi trattasi di componente da rilevarsi a conto economico e, in assenza di limitazione specifiche, può essere dedotto. Si tratta infatti di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata introdotta una specifica indeducibilità, il ché significa che potrà essere dedotto rispettando il prerequisito del **transito al conto economico**, ai sensi dell'art. 109 c. 4 TUIR.
- Va poi verificato il **momento in cui computare la deduzione**, che anche per la TASI sarà il momento del pagamento. Ai sensi **dell'art. 99 TUIR**, infatti, come per la generalità delle imposte deducibili, la deduzione viene computata per **cassa** al momento del pagamento.

Normalmente competenza e cassa coincidono, posto che la TASI, come l'IMU, viene pagata tramite versamento di acconto e saldo nel corso dello stesso periodo d'imposta cui si riferisce. Quindi, per la TASI, **non vi sarà necessità di operare alcuna variazione**. Se al contrario avremo della TASI stanziata per competenza ma **non pagata**, occorrerà operare una **variazione in aumento**. Nell'esercizio in cui eventualmente avverrà il pagamento occorrerà operare una variazione in diminuzione.

Ultima osservazione riguarda gli **immobili patrimonio**: la **TASI** rilevata, benché non pagata, in relazione a tali immobili **non è deducibile**. La motivazione però non risiede nella previsione di una qualche limitazione specifica, ma piuttosto per la **previsione generale dell'art. 90 c. 2 TUIR** che esclude ogni forma di deduzione per le spese di gestione di tali immobili; da questo punto di vista la TASI va trattata al pari di un qualunque altro costo riferibile a tali immobili.